CONVENZIONE INDIVIDUALE PER LA PROSECUZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI/SVOLGIMENTO TIROCINI PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON RICOMPRESE NELLA RETE FORMATIVA

VISTO

- il decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute n. 68 del 4 febbraio 2015 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute n. 402 del 13 giugno 2017 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai sensi dell'art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015";
- il D.R. n 1900 del 2023 con il quale i Direttori/Coordinatori della Scuole di Specializzazione di area medica sono stati delegati alla firma delle Convenzioni per il perfezionamento di attività formative professionalizzanti/svolgimento tirocini presso strutture sanitarie italiane non ricomprese nella rete formativa della Scuola di Specializzazione;

CONSIDERATO che è nell'interesse generale delle Università utilizzare

competenze e strutture extrauniversitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;

PREMESSO CHE

- con Decreto del Direttore Generale n. 354 del 12/02/2025, la Fondazione IRCCS ha autorizzato la stipula della convenzione con l'Università degli Studi del Piemonte Orientale per lo svolgimento del tirocinio di specializzazione fuori rete formativa della dott.ssa Daria Ricci, presso la SS Procreazione Medicalmente Assistita, afferente alla SC Pronto Soccorso e Accettazione Ostetrico-Ginecologica e PMA, per il periodo dal 01/03/2026 al 01/10/2026;
- con successivo Decreto del Direttore Generale n. 2507 del 02/07/2025, è stata autorizzata la proroga del predetto tirocinio fino al 01/11/2026, formalizzata con lettera di accettazione del Direttore Generale della Fondazione IRCCS del 09/07/2026;
- con il verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia del 14/09/2026, l'Università ha autorizzato un'ulteriore proroga del periodo formativo della dott.ssa Daria Ricci, medico in formazione specialistica in Ginecologia e Ostetricia, presso la medesima Struttura, al fine di approfondire le competenze nelle attività già oggetto del tirocinio, dal 02/11/2026 al 30/04/2027;
- con comunicazione del 02/10/2026, l'Università ha richiesto alla Fondazione IRCCS di autorizzare la suddetta proroga, senza soluzione

di continuità rispetto al periodo precedentemente assentito.

CONSIDERATA la necessità di garantire la prosecuzione del tirocinio fuori rete formativa della dott.ssa Daria Ricci, senza soluzione di continuità, fino al 30/04/2027.

VERIFICATO che la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico è già inserita nella rete formativa di una Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia di altro Ateneo e che, a seguito di apposita verifica, è stata accertata la mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria, con riferimento ai posti letto, alle prestazioni e alle procedure clinico-assistenziali disponibili, in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la medesima struttura, conformemente a quanto previsto dall'art. 1.2 dell'Allegato 1 al citato decreto interministeriale;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TRA

l'**Università Degli Studi "Del Piemonte Orientale**, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, codice fiscale n. 94021400026, d'ora in poi denominata "**Soggetto Promotore**", rappresentata, ai fini della presente stipula, dal Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, Prof. Valentino Remorgida, per delega con D.R. repertorio n. 902 prot. n. 17882 del 6/7/2018

E

la **Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico**, di seguito denominata "**Soggetto Ospitante**", con sede legale in Milano Via Francesco

Sforza N. 28 – C.F. / P.I. 04724150968 - rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Matteo Stocco,

di seguito denominate unitamente "**Parti**"

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Restano validi ed efficaci tutti gli articoli, le pattuizioni e le clausole presenti *nell'Accordo individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante per medici in formazione specialistica presso le strutture extra rete formativa*, sottoscritto da ultimo dalle Parti in data 14/02/2025

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo

Le parti attivano un rapporto di collaborazione per la prosecuzione dello svolgimento di attività professionalizzante extra rete formativa della dott.ssa Daria Ricci (CF: RCCDRA94L51E506O.), nata Lecce (LE) il 11/07/1994, medico in formazione specialistica iscritta al 4° anno della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell'Università (d'ora in poi denominata "**specializzando**"), residente in via Francesco Petrarca 3, Salice Salentino (LE) - Tel 3284095646 - Email 20051785@studenti.uniupo.it

Art. 3 – Durata del periodo di perfezionamento

La prosecuzione dell'attività formativa professionalizzante, disciplinato dalla presente convenzione, si svolge dal 02/11/2026 al 30/04/2027.

Il periodo di perfezionamento non può avere durata superiore ai diciotto mesi complessivi da ripartire nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione.

Art. 4 – Luoghi di svolgimento attività formativa

Il Soggetto Ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature della SS Procreazione Medicalmente Assistita, afferente alla SC Pronto Soccorso e Accettazione Ostetrico-Ginecologica e PMA, al fine di raggiungere gli obiettivi formativi indicati dalla Scuola di Specializzazione.

Art. 5 – Attività oggetto della prosecuzione del tirocinio

Nel periodo di prosecuzione del tirocinio disciplinato dalla presente convenzione, la specializzanda sarà adibita allo svolgimento delle medesime attività formative già previste e svolte nel precedente periodo di tirocinio extra rete formativa.

Resta inteso che tali attività saranno svolte in continuità con il percorso formativo già intrapreso, nel rispetto degli obiettivi didattico-formativi definiti dalla Scuola di Specializzazione di appartenenza e secondo le modalità organizzative della struttura ospitante.

Art. 6 – Efficacia della convenzione

La durata della presente convenzione è espressamente commisurata a quella del tirocinio extra rete formativa cui la stessa si riferisce, con decorrenza e cessazione coincidenti con il relativo periodo formativo richiesto per lo specializzando per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione di appartenenza.

Art. 7 – Tutore

L'attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida del Direttore della SC Pronto Soccorso e Accettazione Ostetrico-Ginecologica e PMA, prof. Edgardo Somigliana, in qualità di Tutor di riferimento designato dal Soggetto Ospitante e di volta in volta comunicata al Direttore della Scuola di Specializzazione.

Art. 8 – Imposta di bollo e registrazione

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni del 20/03/2014 e 12/05/2015.

Art. 9 – Foro competente

Le parti convengono sin d'ora che il Foro competente a dirimere eventuali controversie nascenti dalla attuazione della presente Convenzione o ad essa, comunque, relative e non altrimenti componibili, è quello di Milano.

Art. 10 – Clausola di coordinamento

La presente convenzione integra e costituisce prosecuzione della convenzione originaria sottoscritta in data 14/02/2025, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati e confermati, ove non espressamente modificati dal presente atto.

In caso di eventuale contrasto o difformità tra le disposizioni della convenzione originaria e quelle della presente convenzione, prevarranno le disposizioni contenute nel presente atto, limitatamente al periodo di prosecuzione disciplinato dallo stesso.

Art. 11 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Letto, condiviso e firmato,

Per l'**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE**

Il Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia

Prof. Valentino Remorgida

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000, del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

Per la **FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

Il Direttore Generale

Dott. Matteo Stocco

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000, del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)